

Prot. N. ACIU.2015.464

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 15/10/2015

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
- All' **ARCEA**
Cittadella Regionale” - Loc. Germaneto
88100 Catanzaro
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 Torino
- All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
Via Perathoner, 10
39100 Bolzano

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Salandra, 13
00187 ROMA

Oggetto: Domanda unica 2015 - pagamento anticipato per i regimi di sostegno degli aiuti diretti di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013.

1. Premessa

L'art. 1 del Reg. (UE) n. 1748/2015 del 30 settembre 2015, in deroga all'art. 75, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1306/2013, stabilisce che gli Stati membri possono versare agli

agricoltori, a decorrere dal 16 ottobre 2015, anticipi fino al 70% dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le domande presentate nel 2015.

Al riguardo, considerate le difficoltà economiche in cui versano numerose aziende agricole, con nota n. 2828 del 7 agosto 2015 sono state impartite all'AGEA direttive ministeriali per la messa in atto, tra l'altro, delle procedure atte a far sì che gli Organismi pagatori procedano all'effettuazione degli anticipi a partire dal 16 ottobre 2015.

A tal fine, ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1748/2015, l'erogazione degli anticipi è subordinata all'effettuazione dei controlli amministrativi di cui all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Sono resi disponibili nell'ambito delle funzionalità SIAN riservate agli Organismi pagatori gli esiti dei controlli SIGC.

2. Pagamento dell'anticipo

L'anticipo per i pagamenti diretti è fissato nella misura del 70%.

I pagamenti di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 interessati dall'anticipo sono il regime di pagamento di base (titoli) di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 - Titolo III, capo I e, qualora siano stati effettuati tutti i controlli amministrativi previsti, il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo III, capo 3 e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 - Titolo III, capo II e il pagamento per i giovani agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo III, capo 5 e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 - Titolo III, Capo III.

Dal pagamento anticipato restano esclusi i pagamenti per il sostegno accoppiato facoltativo di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo IV, capo 1 e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 - Titolo IV.

Sono inoltre esclusi dal pagamento anticipato tutti i beneficiari per i quali sono rilevate anomalie che non consentono il pagamento del regime degli aiuti diretti.

Al fine di consentire agli Organismi pagatori il completamento delle istruttorie ed evitare pagamenti indebiti, sono altresì esclusi dal pagamento dell'anticipo gli agricoltori cedenti che hanno effettuato un trasferimento ai sensi degli artt. 20 e 21 del Reg. (UE) n. 639/2014.

In merito alla problematica relativa agli obblighi di mantenimento delle superfici, ai fini del calcolo dei titoli sono state cautelativamente prese in considerazione tutte le superfici dichiarate potenzialmente ammissibili (cfr. allegato tecnico alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.426 del 29 settembre 2015). La Commissione UE si è espressa con nota Ares(2015)4275071 del 14/10/2015 affermando che *“a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il numero di diritti all'aiuto assegnati a un agricoltore nel 2015 è pari al numero di ettari ammissibili”* (e cioè utilizzati per un'attività agricola). *“Pertanto, il numero di ettari non ammissibili non è preso in considerazione per stabilire il numero di diritti all'aiuto da assegnare”*.

Tenuto conto di quanto sopra, al fine di evitare possibili pagamenti eccessivi in fase di anticipo, nelle more delle necessarie attività di controllo da porre in essere come richiesto dalla Commissione nella citata nota, è opportuno limitare l'importo dell'anticipo ai titoli provvisori assegnati riferibili alle sole superfici ammissibili effettivamente richieste in pagamento dall'agricoltore (codice intervento 026).

Per quanto concerne il pagamento del regime dei piccoli agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo V e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 - Titolo V, tenuto conto degli importi da erogare e del fatto che talune voci degli stessi risultano tuttora in fase di consolidamento, si rimette alla valutazione degli Organismi pagatori la possibilità di procedere al pagamento degli anticipi o in alternativa in unica soluzione di essi.

3. Controlli sui settori interessati dal pagamento anticipato

Come già riportato in premessa l'erogazione dell'anticipo è possibile solo se i controlli amministrativi di cui all'art. 74, del Reg. (UE) n. 1306/2013 sono stati ultimati.

Tenuto conto del fatto che l'anticipo è fissato al 70% del pagamento di base ed al fine di evitare il rischio di pagamenti eccessivi, l'anticipo deve essere calcolato tenendo conto di quanto disposto dall'art. 19, del Reg. (UE) n. 640/2014, che stabilisce sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione.

Pertanto **non è possibile pagare l'anticipo** qualora in una domanda di aiuto vi sia una discordanza **superiore al 20%** tra la superficie dichiarata e quella determinata.

4. Limite massimo di concessione dell'anticipo nel caso di riduzione dei pagamenti

L'art. 5 del DM 18 novembre 2015 n. 6513 stabilisce che l'importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore ai sensi del titolo III, capo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 è ridotto, per un dato anno civile, del 50% per la parte dell'importo al di sopra di euro 150.000 e, qualora l'importo così ridotto superi gli euro 500.000, la parte eccedente è ridotta del 100%.

Conseguentemente, in fase di erogazione dell'anticipo, può essere effettuato il pagamento nella misura massima del 70% dell'importo spettante all'agricoltore calcolato sulla base di quanto stabilito dal sopracitato D.M.

Si precisa inoltre che in ogni caso l'anticipo erogato non può eccedere il limite massimo del 70% di euro 500.000.

Ai fini della determinazione degli importi di cui sopra, si potrà tenere conto della detrazione delle spese sostenute nell'anno civile precedente per salari e stipendi legati all'esercizio dell'attività agricola compresi le imposte, gli oneri sociali sul lavoro e i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari legati all'esercizio dell'attività agricola, a condizione che siano stati effettuati i relativi controlli amministrativi.

5. Modalità di calcolo dell'anticipo

Il pagamento dell'anticipo deve essere utilizzato per compensare i crediti verso il beneficiario, secondo le ordinarie procedure di compensazione.

Tenuto conto delle responsabilità richiamate dall'art. 3, del Reg. (UE) n. 1748/2015 per quanto concerne il fatto che i pagamenti in eccesso ai beneficiari siano evitati e che le eventuali somme indebitamente erogate siano recuperate rapidamente ed efficacemente, sulla base della verifica di tutte le informazioni necessarie, si richiama l'attenzione degli Organismi pagatori sull'esigenza, in sede di pagamento degli anticipi, di assumere ogni adeguata cautela, quale la sottoposizione degli anticipi stessi a condizione risolutiva, sulla base delle risultanze emergenti dal completamento dell'istruttoria delle domande e dell'attribuzione dei titoli definitivi. Delle cautele adottate debbono essere informati i beneficiari.

Si richiama infine il principio in base al quale l'Amministrazione - in autotutela - può comunque modificare le proprie determinazioni alla luce delle conclusioni istruttorie.

Si precisa che gli anticipi possono essere versati senza tener conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria di cui all'articolo 26 del Reg. (UE) n. 1306/2013 che saranno applicate in fase di saldo dei pagamenti.

Allo scopo di procedere alla risoluzione delle anomalie ostative ai pagamenti nonché qualora, in esito alle verifiche istruttorie, si verifichi l'esigenza di apportare modifiche, aggiornamenti o integrazioni dei dati già forniti, si richiama l'attenzione degli Organismi pagatori a voler procedere con la massima tempestività alla trasmissione degli occorrenti complementi di informazione tramite i tracciati record concordati già in uso.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

R. Lolli